

ODCEC PERUGIA

Novità Legge di Bilancio in agricoltura

4 marzo 2019

C.692-698

Nuovo regime raccoglitori

LA TARTUFICOLTURA E I RACCOGLITORI OCCASIONALI

- Raccoglitore **occasionale**: è colui che si occupa della raccolta di tartufi in modo non professionale né abituale. No 2135 C.C.
- Raccoglitore **professionale**: l'abitudine, la professionalità, gli investimenti effettuati;
- **Coltivatore**: cura del ciclo biologico. Ciò avviene sicuramente nelle tartufaie "*dedicate*" o "*controllate*" secondo le normative regionali mentre è più difficile da dimostrare nelle zone tartufigene delimitate da semplice "*cartellazione*" dove, in sostanza, il frutto nasce spontaneamente ma un certo grado di cura del bosco favorisce e in alcuni casi rende possibile la crescita del prodotto.

LA TARTUFICOLTURA E I RACCOGLITORI OCCASIONALI

ART.55 TUIR:

IMPRESA COMMERCIALE

Professionalità Abituale

Segna il discrimine con

ATTIVITA' OCCASIONALE

Abitualità: stabilità dell'iniziativa anche se non continua (stagionalità)

LA TARTUFICOLTURA E I RACCOGLITORI OCCASIONALI

REGIME PREVISTO DALLA L.311/2004 (co.109)

- ~~I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere auto fattura con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.~~
- ~~In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalita' del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge.~~
- La cessione di tartufo **non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile.**
- I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantita' del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

LA TARTUFICOLTURA E I RACCOGLITORI OCCASIONALI

Nuovo regime introdotto dalla L.

All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo e il secondo periodo sono soppressi;
- b) al terzo periodo, le parole: «dilettante od» sono soppresse.

Dopo l'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente:

«Art. 25-quater (Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi).
- 1. **I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**, in relazione alle cessioni di tartufi, una **ritenuta a titolo d'imposta**, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all'aliquota fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed e' commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito».

IL NUOVO REGIME

AMBITO OGGETTIVO DEL NUOVO REGIME

CLASSE ATECO 02.30:

raccolta di prodotti selvatici: funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell'ippocastano, muschi e licheni”;

ESCLUSIONI:

- - la produzione gestita di questi prodotti (eccetto per la coltivazione di alberi di sughero, cfr. divisione 01);
- - la coltivazione di funghi o tartufi (cfr. 01.13);
- - la coltivazione di bacche o noci (cfr. 01.25);
- - la raccolta di legna da ardere (cfr. 02.20);
- - la produzione di trucioli (cfr. 16.10).

COSA PREVEDE IL NUOVO REGIME AI FINI DELLE **IMPOSTE DIRETTE**

- Un nuovo regime caratterizzato da applicazione di un'imposta sostitutiva di euro 100,00
- Vale fino al limite di 7.000,00 euro
- Esclude il regime della ritenuta art.25-quater;
- Considera **occasional**i le attività di raccolta nei limiti annui di 7.000,00 euro
- Estende l'applicazione dell'art.1 c.109 L.311/2004 a tutta lo 02.30

COSA PREVEDE IL NUOVO REGIME AI FINI IVA

Art.34-ter:

“I raccoglitori **OCCASIONALI** di prodotti cui si **aggiungono** i raccoglitori **occasional**i di piante officinali spontanee ai sensi dell’art.3

D.Lgs.75/2018 che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 7.000,00, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale”.

UN TENTATIVO DI SISTEMATIZZAZIONE

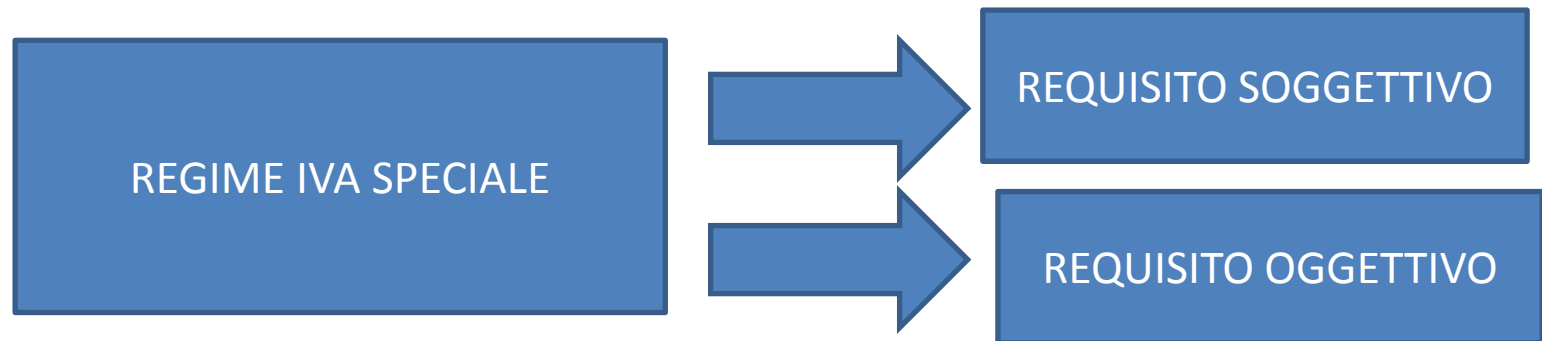
- Occasionale: usato in senso **atecnico** nella normativa
- Il raccoglitore professionalizzato deve aprire partita iva
- Se non supera i 7.000,00 euro: ai fini iva rientra nel regime di esonero, ai fini delle imposte dirette gode di un regime sostitutivo

UN TENTATIVO DI SISTEMATIZZAZIONE

CATEGORIE DI RACCOGLITORI:

- OCCASIONALI FINO A 7.000,00 CON PARTITA IVA: regime sostitutivo
- OLTRE 7.000,00 CON PARTITA IVA: regime ordinario
- A PRESCINDERE DALLA SOGLIA, SENZA PARTITA IVA: se tartufi, rientrano nel 25-quater, se altri prodotti, regime ordinario degli occasionali, fermo restando il comma 697

IL REGIME IVA SPECIALE APPLICATO ALLA TARTUFICOLTURA



- Tabella A: tartufi nei limiti delle quantità standard
5% TARTUFI FRESCHI O REFRIGERATI
10% TARTUFI CONGELATI, ESSICCATI O PRESERVATI
IMMERSI IN ACQUA SALATA

C.705

Equiparazione coadiuvanti

EQUIPARAZIONE COADIUVANTI: AMBITO SOGGETTIVO

- Familiari;
- Coadiuvanti;
- del coltivatore diretto;
- Appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- Iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola del coltivatore diretto.

L'imprenditore agricolo professionale

I requisiti richiesti

Possiede conoscenze e competenze professionali

- Dedicare alle attività ex articolo 2135 codice civile almeno il 50% del proprio tempo complessivo direttamente o come socio (nelle zone svantaggiate almeno il 25%)
- Ricava dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (nelle zone svantaggiate almeno il 25%)

Il coltivatore diretto

Art.2083 C.C.

Artt. 1 e 3 L.1047/1957

Art.2 L.9/1963

L.203/82

DEFINIZIONE “PREVIDENZIALE”

Colui che esercita un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 codice civile, direttamente e abitualmente, utilizzando il lavoro **proprio o della sua famiglia**, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad **un terzo** di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo

La comunione tacita familiare

Articolo 230-bis, comma 6 codice civile



Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme

Struttura associativa caratterizzata dalla comunanza di tetto e di mensa, dal vincolo di parentela o di affinità tra i membri di essa, dalla reciproca assistenza morale e materiale, da un'attività lavorativa comune, non necessariamente agricola, dalla formazione di un unico peculio gestito senza particolari formalità od obblighi di rendiconto e destinato indivisibilmente alle esigenze della famiglia e all'acquisto di beni nell'interesse del consorzio familiare (Cassazione n. 157/1960)

L'impresa familiare

Articolo 230-bis codice civile



Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento ... e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Che natura ha il rapporto?
Che forma ha?

I FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

FORME DI PARTECIPAZIONE ALL'IMPRESA AGRICOLA:

- a) ART.74 D.LGS. 276/2003: non integrano in nessun caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale;
- b) ART.230-BIS C.C.: Impresa familiare, obbligo di iscrizione all'INPS (Cassazione 27839/2005)

IMPATTO DELLA NORMA: IMPOSTE COMUNALI

MEF: Nota 23 maggio 2016: fictio juris terreni edificabili.

Agevolabili anche i terreni di proprietà del coadiuvante ma condotto da familiare titolare dell'impresa agricola

In senso contrario:

ANCI EMILIA ROMAGNA

CASSAZIONE ORD.11979 DEL 2017

IMPATTO DELLA NORMA: IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI

CONFRONTO CON LA NORMA DELLA STABILITA' 2016:

- **coniuge e parenti in linea retta** (fino al **terzo** grado) di lap o CD: applicano la PPC su acquisti in proprio di terreni purchè **già in possesso** di terreni agricoli (ancorchè non condotti o coltivati) e purchè **convivano** con il cd/lap iscritto;
- **familiari di qualunque grado** ma appartenenti allo **stesso nucleo** familiare di un CD (non lap): applicano la PPC se **iscritti** a loro volta nella gestione previdenziale dei CD (e dunque, presumibilmente, partecipi di un'impresa familiare).

C.700-701

Novità in materia di vendita diretta di
prodotti agricoli

La disciplina dettata dalla Legge n. 59 del 1963

La vecchia normativa dettata dalla Legge n. 59 del 9 febbraio 1963...:

- ❖ prevedeva l'impossibilità per gli imprenditori agricoli, di commercializzare prodotti acquistati da terzi. Tale possibilità era preclusa anche nel caso in cui fosse rispettata la prevalenza di prodotti propri e che i prodotti acquistati siano prodotti agricoli;
- ❖ non consentiva l'immediato esercizio dell'attività di vendita diretta a decorrere dalla data di invio della relativa comunicazione, ma solo a seguito di un tempo stabilito per legge a decorrente dal momento di presentazione di detta comunicazione al Comune competente per territorio.
- ❖ prevedeva la vendita dei soli prodotti agricoli.

Vendita diretta degli imprenditori agricoli

La disciplina dettata dal D.Lgs. n. 228/2001

L'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2011 stabilisce che gli imprenditori possono vendere direttamente al dettaglio, in deroga alla disciplina ordinaria del commercio, in tutto il territorio dello Stato a condizione che:

- ❖ L'attività sia esercitata da imprenditori agricoli, singoli o associati, **iscritti al registro delle imprese** che non abbiano riportato condanne per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti;
- ❖ Abbia ad oggetto prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalla propria azienda; [Criteri di verifica prevalenza](#)
- ❖ Può avere ad oggetto anche prodotti derivanti dalle attività connesse di manipolazione e/o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Vendita diretta degli imprenditori agricoli

La disciplina dettata dal D.Lgs. n. 228/2001

Criteri utilizzati dagli organi di controllo per verificare la prevalenza di beni provenienti dal fondo (dalle rispettive aziende)



- ❖ Criterio quantitativo del fatturato – Risoluzione MISE n. 169670/2017
– Risoluzione MISE n. 81039/2016
Ricavi prodotti del fondo > Ricavi prodotti non prov.fondo

Vendita diretta degli imprenditori agricoli

La disciplina dettata dal D.Lgs. n. 228/2001

**Cosa si intende
per prodotto
non
proveniente dal
proprio fondo?**

La Risoluzione del MISE n. 81039 del 22 marzo 2016 ha chiarito che: [Risoluzione MISE 81039 2016](#)

- ❖ I prodotti alimentari lavorati presso la propria azienda agricola ma con materie prime acquistate da terzi (ad esempio le mozzarelle prodotte nella propria azienda agricola con il latte acquistato da terzi);
- ❖ I prodotti oggetto di un ciclo industriale di trasformazione.

I prodotti alimentari lavorati e trasformati da terzi con prodotti della propria azienda agricola (ad esempio il **gelato** prodotto con il latte di propria produzione anche se lavorato da terzi) sono invece considerati prodotti provenienti dai propri fondi.

Vendita diretta degli imprenditori agricoli

Modalità di svolgimento della vendita diretta

La vendita diretta di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese può essere esercitata:

- ❖ Su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori abbiano disponibilità (comma 2, art. 4 D.Lgs. n. 228/2001);
- ❖ In forma itinerante (comma 2, art. 4 D.Lgs. n. 228/2001);
- ❖ In forma non itinerante su aree pubbliche (comma 4, art. 4 D.Lgs. n. 228/2001);
- ❖ In locali aperti al pubblico (comma 4, art. 4 D.Lgs. n. 228/2001);
- ❖ Su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio (comma 4, art. 4 D.Lgs. n. 228/2001);
- ❖ Con le modalità tipiche del commercio elettronico (comma 4-*bis*, art. 4 D.Lgs. n. 228/2001).

Vendita diretta degli imprenditori agricoli

Adempimenti connessi alla modalità di svolgimento della vendita diretta

**Vendita prodotti agricoli su
superfici all'aperto nell'ambito
dell'azienda agricola o di altre aree
private di cui gli imprenditori
abbiano disponibilità**

Non occorre alcuna comunicazione
all'Amministrazione Comunale

L'attività può essere iniziata
contestualmente all'invio della
comunicazione al Comune del luogo ove
ha sede l'azienda di produzione

**Vendita prodotti agricoli in
forma itinerante**

Vendita diretta degli imprenditori agricoli

Adempimenti connessi alla modalità di svolgimento della vendita diretta

**Vendita prodotti agricoli in
forma non itinerante su aree
pubbliche**

L'attività può essere iniziata previa comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita, contestualmente alla concessione da parte del Comune interessato.

L'attività può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune del luogo in cui si intende esercitare la vendita

**Vendita prodotti agricoli in
locali aperti al pubblico**

Vendita diretta degli imprenditori agricoli

Adempimenti connessi alla modalità di svolgimento della vendita diretta



Vendita prodotti agricoli su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio

L'attività può essere iniziata previa comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita, cui allegare la richiesta di assegnazione del posteggio, contestualmente alla concessione di detto posteggio.

L'attività può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione

Vendita prodotti agricoli con le modalità del commercio elettronico

Vendita diretta degli imprenditori agricoli

Adempimenti connessi alla modalità di svolgimento della vendita diretta

**Adempimenti
amministrativi**

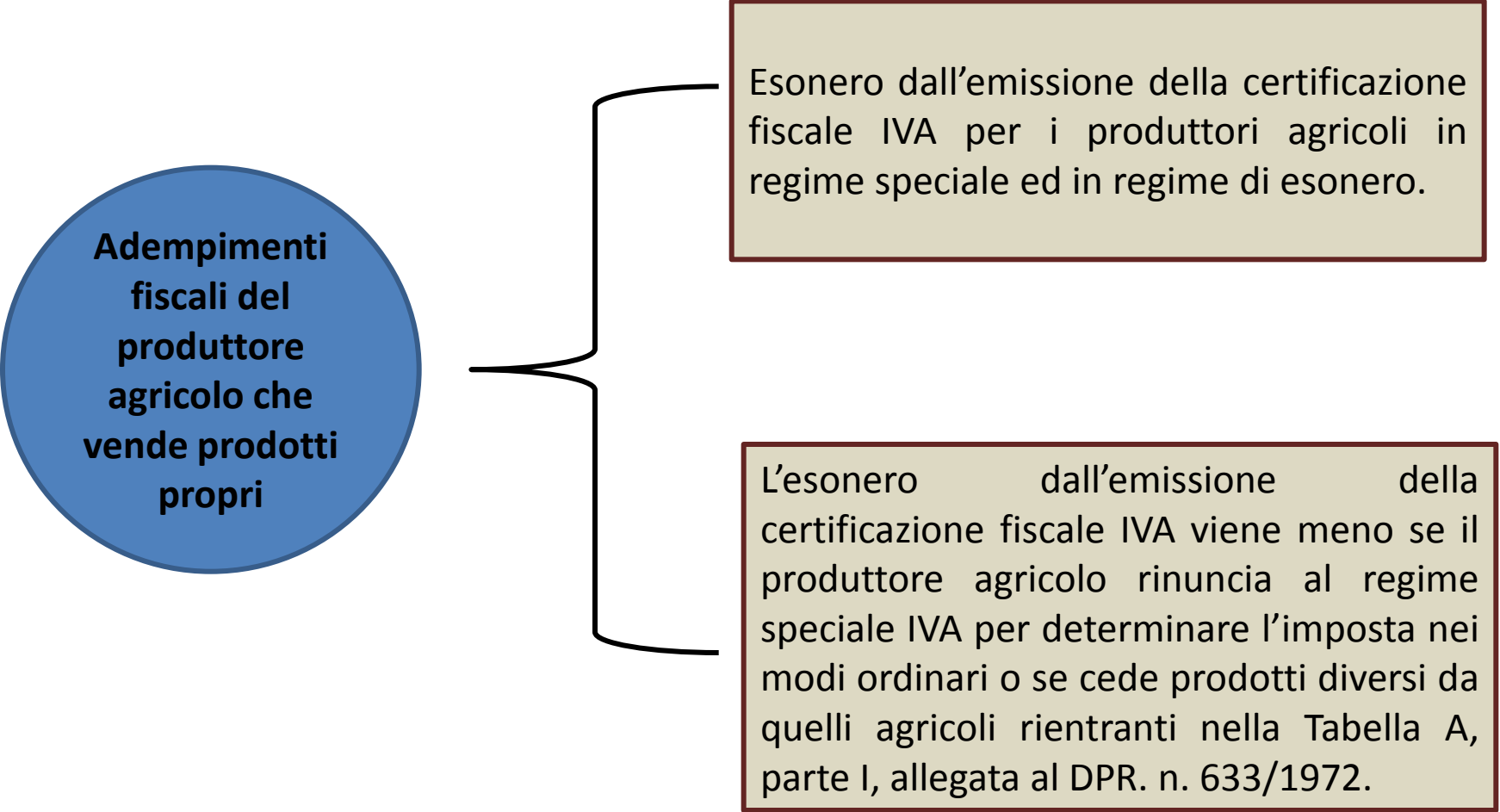
Nella comunicazione da inviare al Comune competente territorialmente dovranno essere indicati:

- ❖ Dati del richiedente;
- ❖ Estremi di iscrizione al registro delle imprese;
- ❖ Ubicazione dell'azienda;
- ❖ Specificazione dei prodotti che si intende commercializzare;
- ❖ Modalità attraverso il quale si intende operare.

Vendita diretta degli imprenditori agricoli

Adempimenti connessi alla modalità di svolgimento della vendita diretta

**Adempimenti
fiscali del
produttore
agricolo che
vende prodotti
propri**



Esonero dall'emissione della certificazione fiscale IVA per i produttori agricoli in regime speciale ed in regime di esonero.

L'esonero dall'emissione della certificazione fiscale IVA viene meno se il produttore agricolo rinuncia al regime speciale IVA per determinare l'imposta nei modi ordinari o se cede prodotti diversi da quelli agricoli rientranti nella Tabella A, parte I, allegata al DPR. n. 633/1972.

Vendita diretta degli imprenditori agricoli

Adempimenti connessi alla modalità di svolgimento della vendita diretta

**Adempimenti
fiscali del
produttore
agricolo che
NON vende solo
prodotti propri**

I produttori agricoli in regime speciale IVA devono in ogni caso rilasciare la certificazione fiscale quando:

- ❖ Cedono prodotti acquistati da terzi e rivenduti anche quando sia rispettato il criterio della prevalenza dei prodotti propri;
- ❖ Cedono prodotti propri, anche trasformati e manipolati, che non rientrano nella prima parte della Tab. A) allegata al DPR 633/72

Vendita diretta e consumo immediato di prodotti agricoli

Art. 4, comma 8-bis del D.Lgs. n. 228/2001 – Ante riforma

L'art. 4, comma 8-bis del Decreto Legislativo n. 228/2001, prima di essere riformato dalla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), consentiva l'effettuazione della c.d. «*somministrazione non assistita*» nell'ambito dell'attività di vendita diretta, vale a dire il consumo *in loco* dei prodotti posti in vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con esclusione del servizio di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.



Testo ante riforma - Art. 4, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 228/2011:

«In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario»

Vendita diretta prodotti agricoli pronti per il consumo

Cosa era consentito dall'art. 4, comma 8-bis del D.Lgs. n. 228/2001 prima della riforma della Legge di Bilancio 2018

Nota di indirizzo ANCI del 9 settembre 2013



- ❖ Il consumo deve avvenire esclusivamente all'interno dei locali e delle aree destinati all'attività di vendita sia su area privata che su area pubblica, della quale area pubblica l'imprenditore abbia la disponibilità;
- ❖ Al fine di permettere al cliente la migliore fruizione dei prodotti da consumare sul posto è consentito l'utilizzo di piani d'appoggio, costituiti da mensole predisposte lungo le pareti del locale e/o da tavoli, oltre che da sedie e sgabelli, panchine, ecc., di dimensioni ed in numero congrui rispetto all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale o dell'area su cui si esercita l'attività di vendita;
- ❖ Il ritiro da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, dei prodotti pronti per il consumo immediato deve avvenire al più utilizzando contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto...

Vendita diretta prodotti agricoli pronti per il consumo

Cosa era consentito dall'art. 4, comma 8-*bis* del D.Lgs. n. 228/2001 prima della riforma della Legge di Bilancio 2018

Nota di indirizzo ANCI del 9 settembre 2013



- ❖ Possono essere fornite posate, tovaglioli e bicchieri a perdere, ossia di tipo monouso;
- ❖ E' consentita la vendita di bevande anche alcoliche per il consumo sul posto purché non congiuntamente al servizio di mescita;
- ❖ Le mensole o gli altri dispositivi di supporto al consumo devono essere costruiti in materiale tale da rendere minimi i rischi di contaminazione, mantenendoli in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione;
- ❖ La zona destinata al consumo deve essere mantenuta sgombra, in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori di rifiuti costruiti in modo adeguato.

Vendita diretta prodotti agricoli pronti per il consumo

Cosa NON era consentito dall'art. 4, comma 8-*bis* del D.Lgs. n. 228/2001 prima della riforma della Legge di Bilancio 2018

Nota di indirizzo ANCI del 9 settembre 2013



- ❖ Non è ammessa alcuna forma di servizio assistito in quanto si configurerebbe altrimenti un'attività di *"somministrazione assistita"*;
- ❖ Non è consentita la richiesta di un corrispettivo economico, sotto qualsiasi forma, per il servizio di consumo immediato degli alimenti in loco;
- ❖ Non è possibile predisporre ambienti appositamente destinati al consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, arredati e attrezzati esclusivamente a tale scopo...

Vendita diretta prodotti agricoli pronti per il consumo

Cosa NON era consentito dall'art. 4, comma 8-*bis* del D.Lgs. n. 228/2001 prima della riforma della Legge di Bilancio 2018

Nota di indirizzo ANCI del 9 settembre 2013



- ❖ E' esclusa la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere;
- ❖ Non è ammesso esporre e/o consegnare all'utenza un "menù" delle consumazioni in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione;
- ❖ Non possono essere raccolte le "ordinazioni" degli acquirenti presso i dispositivi di supporto e/o i piani di appoggio.

Vendita diretta prodotti pronti per il consumo

L'art. 4, comma 8-*bis* del D.Lgs. n. 228/2001 ante riforma della Legge di Bilancio 2018

Modalità di svolgimento

L'art. 4, comma 8-bis del D. Lgs. n. 228/2001 prevede che *«nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni di carattere igienico sanitario»*

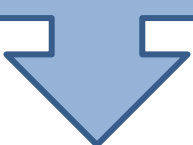
In forza di tale disposizione, il MISE con la Risoluzione n. 380940/2017 ha chiarito ne deriva pertanto che la vendita diretta ed il conseguente consumo immediato possono avvenire all'interno di locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo e possono esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica e senza cambio della destinazione d'uso degli stessi.

[Risoluzione MISE 380940 2017](#)

Legge Bilancio 2018

Modifiche introdotte dall'art. 1, comma 499 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) al comma 8-bis, art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001

Le nuove disposizioni, in vigore a partire dal 1° gennaio 2018, rappresentano una ulteriore semplificazione ed opportunità commerciale per le imprese agricole



Testo post riforma comma 8-bis, art. 4 del D.Lgs. n. 228/2011:

*«In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito **vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo**, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario»*

Legge Bilancio 2018

Modifiche introdotte dall'art. 1, comma 499 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) al comma 8-bis, art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001

E' consentita la vendita diretta di prodotti agricoli, anche manipolati e trasformati, già pronti per il consumo anche in modalità itinerante

Ampliamento della possibilità di vendita dei prodotti dell'imprenditore agricolo rispetto alla precedente normativa

E' consentito il consumo immediato dei prodotti agricoli, anche manipolati e trasformati, utilizzando gli arredi dell'imprenditore agricolo con esclusione della somministrazione assistita e nel rispetto delle norme igienico sanitarie

Legge Bilancio 2018

Modifiche introdotte dall'art. 1, comma 499 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) al comma 8-bis, art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001

**Modalità di
svolgimento
della vendita
diretta di
prodotti agricoli
già pronti per il
consumo e
consumo
immediato
degli stessi**

- ❖ L'imprenditore agricolo ha facoltà di svolgere tali modalità di vendita in tutto il territorio dello Stato senza che rilevi l'ubicazione dell'azienda agricola di produzione;
- ❖ È prevista la possibilità di impiego di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, vale a dire la possibilità per l'imprenditore agricolo di avvalersi di qualsivoglia mobile, anche registrato, purchè idoneo alla **somministrazione non assistita** dei prodotti, nonché conforme alle norme dettate in tema igienico-sanitario;
- ❖ Le strutture utilizzate devono essere nella disponibilità dell'impresa agricola, ne consegue che non vi è obbligo di proprietà delle stesse da parte delle imprese.

Legge Bilancio 2018

Modifiche introdotte dall'art. 1, comma 499 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) al comma 8-bis, art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001

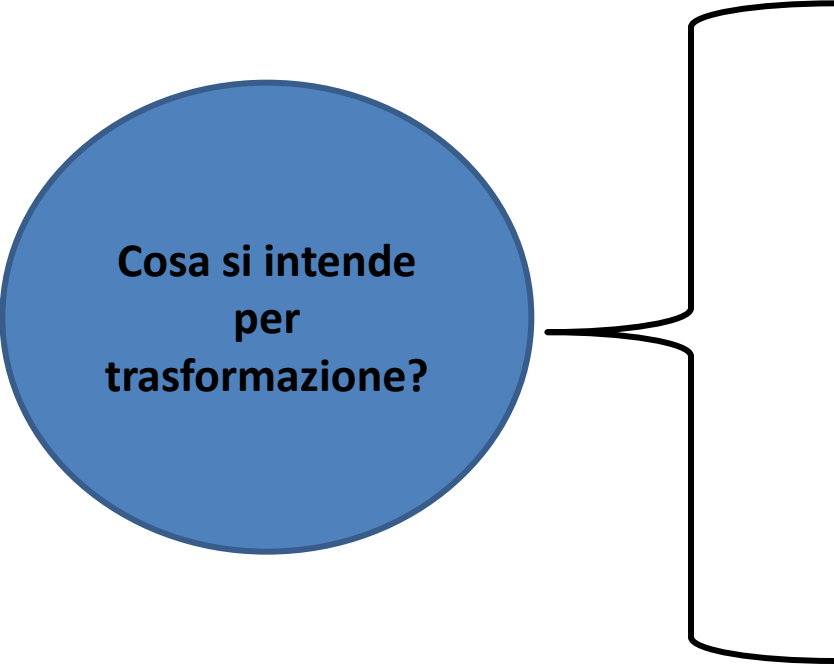
**Prodotti che
possono essere
commercializzati**

- ❖ Prodotti agricoli già pronti per il consumo;
- ❖ Prodotti agricoli, manipolati o trasformati, purché già pronti per il consumo, vale a dire prodotti che non necessitano di manipolazione o trasformazione sul posto per essere edibili dal consumatore finale, ma che possono essere solo meramente riscaldati.

Prodotti vendibili nell'ambito dello street food

Vendita diretta/consumo immediato prodotti già pronti per il consumo

Il concetto di trasformazione secondo l'Agenzia delle Entrate – Circolare 44/E 2004



Cosa si intende
per
trasformazione?

“...le attività di trasformazione riconducibili al regime previsto dall'articolo 56-bis del TUIR sono quelle attività che concernono le trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella allegata al decreto ministeriale.

Devono, in particolare, ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 56-bis citato le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.”

Vendita diretta/consumo immediato prodotti già pronti per il consumo



Questioni da chiarire – Tipologia dei prodotti vendibili

...Circolare 44/E 2004

Tutte quelle di trasformazione non usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l'attività agricola principale.

Concetto di trasformazione secondo l'Agenzia delle Entrate...

Volontà del Legislatore?

Sembrerebbe che la volontà del Legislatore sia più ampia rispetto alle prescrizioni e i principi dettati da normativa e prassi, in particolare nel favorire il consumo sul posto dei prodotti agricoli anche se oggetto di cottura e già pronti sul posto. Tale questione dovrebbe essere chiarita dagli organi competenti.

Legge Bilancio 2018

Modifiche introdotte dall'art. 1, comma 499 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) al comma 8-bis, art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001

Attrezzature utilizzabili da parte dell'imprenditore agricolo che non configurano ipotesi di «somministrazione assistita»



- ❖ Posate, stoviglie e bicchieri di qualsiasi materiale (plastica, vetro, ceramica, porcellana ecc...);
- ❖ Piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale;
- ❖ Panchine o altre sedute non abbinabili;
- ❖ Apparecchiature che consentono il mero riscaldamento/sporzionamento dei prodotti destinati al consumo sul posto o correlati all'attività consentita.

[Modalità svolgimento street food](#) [Risoluzione 59196 2018](#)

Legge Bilancio 2019

Introduce nell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 il comma 1-bis

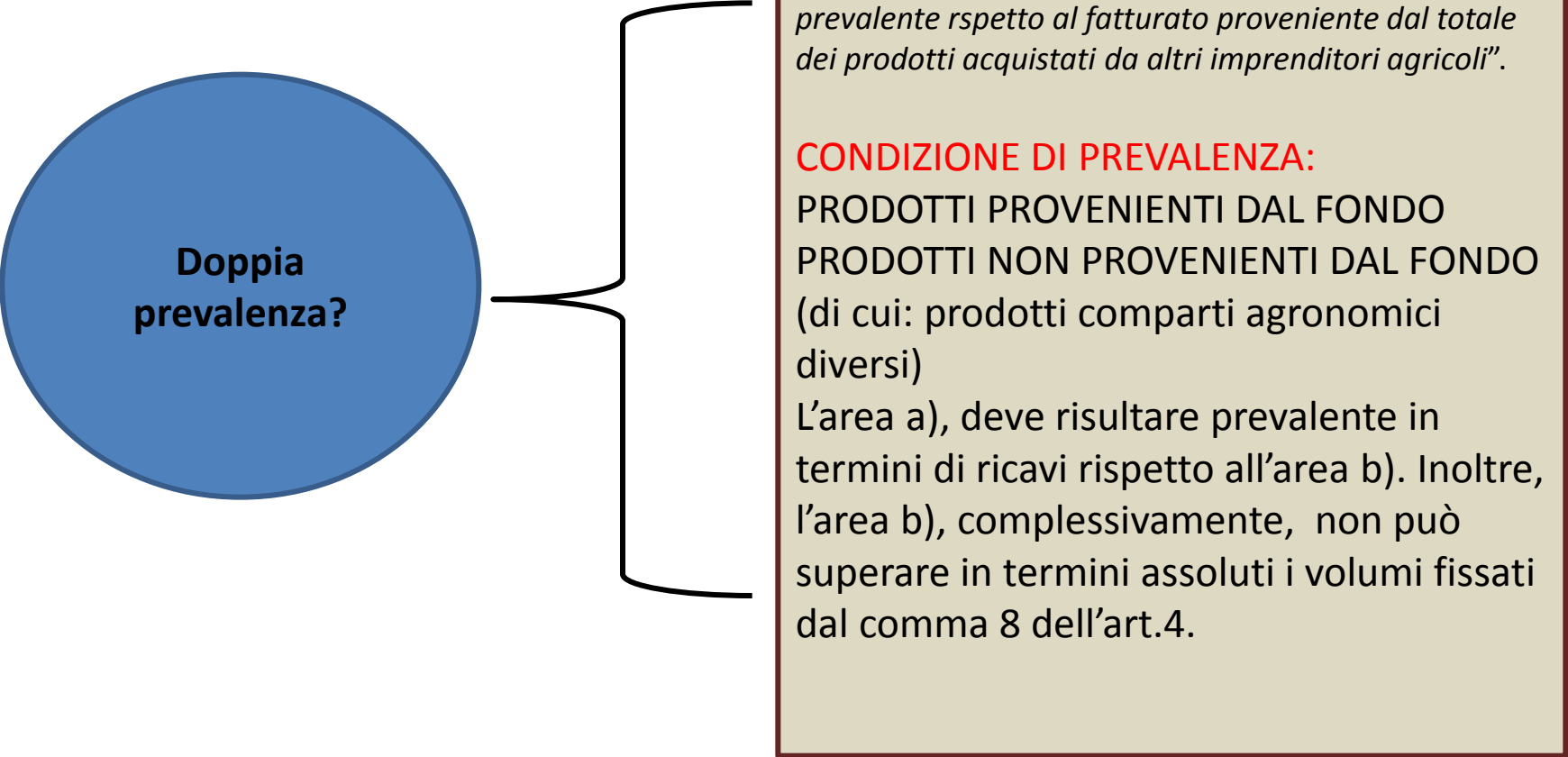
Ampliamento dell'area di commercio diretto



*Possono vendere **direttamente** al **dettaglio** i prodotti **agricoli** e **alimentari**, appartenenti a uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purchè **direttamente** acquistati da altri imprenditori agricoli.*

LEGGE DI BILANCIO 2019

Condizione da rispettare per la vendita diretta di prodotti agricoli e alimentari appartenenti a comparti agronomici diversi da quello dei prodotti della propria azienda



Doppia
prevalenza?

“il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”.

CONDIZIONE DI PREVALENZA:

PRODOTTI PROVENIENTI DAL FONDO
PRODOTTI NON PROVENIENTI DAL FONDO
(di cui: prodotti comparti agronomici diversi)

L'area a), deve risultare prevalente in termini di ricavi rispetto all'area b). Inoltre, l'area b), complessivamente, non può superare in termini assoluti i volumi fissati dal comma 8 dell'art.4.

SOCIETA' AGRICOLE

Il problema dell'esclusività

DEFINIZIONE

La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.

Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'art.2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi.

LA SOCIETÀ IAP

Pre-requisito

Lo **statuto** deve prevedere l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 codice civile

Condizioni

Società di persone: almeno un socio deve essere in possesso e della qualifica di IAP – Per le Sas la qualifica è riferita ai soci accomandatari.

Società di capitali: almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP.

Società cooperative: almeno un socio amministratore deve essere in possesso della qualifica di IAP.

Attenzione! l'amministratore può apportare la qualifica a una sola società

SOCIETA' AGRICOLA E ESCLUSIVITA': LE ATTIVITA' STRUMENTALI

Sono consentite....



ATTIVITA'
STRUMENTALI

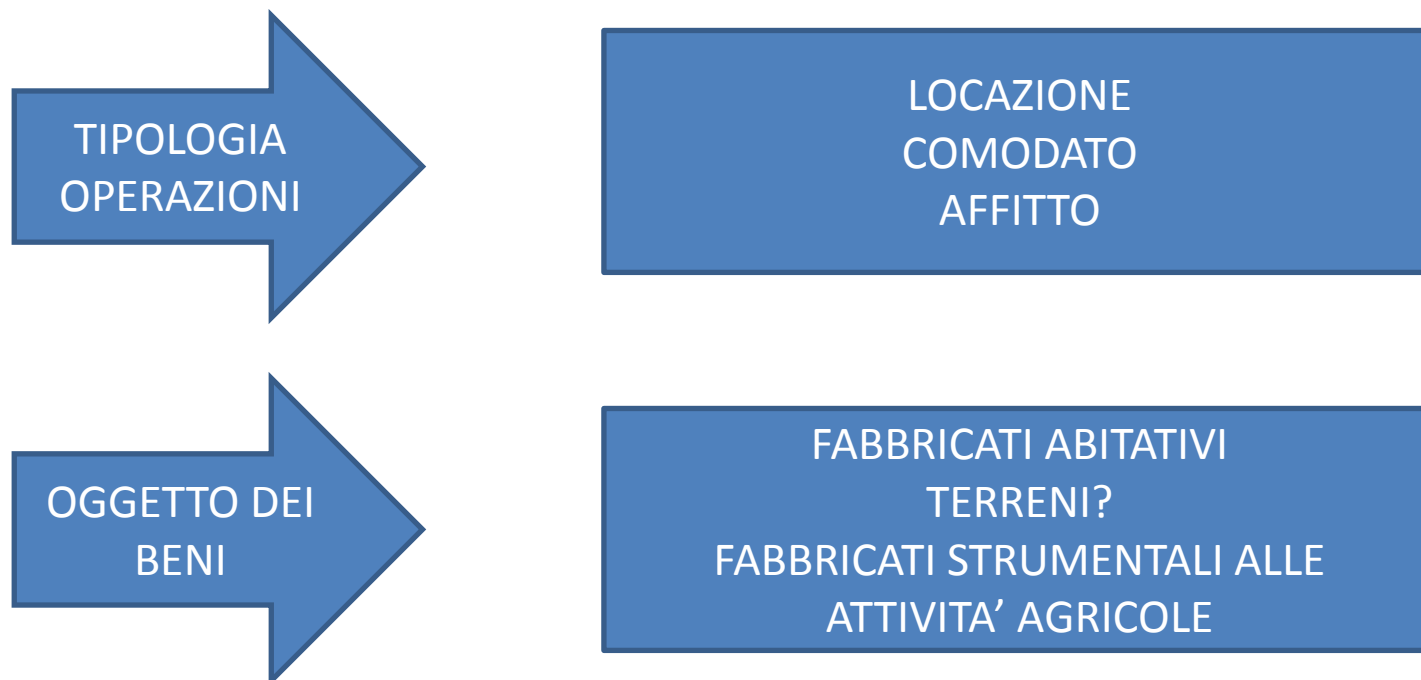
Che non connotano l'oggetto sociale
Volte a potenziare l'attività agricola
Che non modificano la natura dell'attività

SINGOLE OPERAZIONI

- commerciali
- Industriali
- Ipotecarie
- Immobiliari

ESEMPIO CIRCOLARE 50/e: Acquistare o terreni, contrarre finanziamenti
ASSUNZIONE PARTECIPAZIONI? Impostazione restrittiva

SOCIETA' AGRICOLA E ESCLUSIVITA': LE ATTIVITA' IN DEROGA



CONDIZIONE DI MARGINALITA'

RICAVI AFFITTO/LOCAZIONE < 10% RICAVI TOTALI

SOCIETA' AGRICOLE

Il soggetto qualificante

La società lap

Pre-requisito

Lo **statuto** deve prevedere l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 codice civile

Condizioni

Società di persone: almeno un socio deve essere in possesso e della qualifica di lap – Per le Sas la qualifica è riferita ai soci accomandatari.

Società di capitali: almeno un amministratore deve essere in possesso della qualifica di lap.

Società cooperative: almeno un socio amministratore deve essere in possesso della qualifica di lap.

Attenzione! l'amministratore può apportare la qualifica a una sola società

Interpretazione della norma “antielusiva”

CTR VENETO 927/2018
CTR TORINO 976/2014

ogni amministratore può apportare la qualifica di lap a una sola società, intendendo con questo società di capitali, cooperative e anche di persone

ADE
CONSULENZA
GIURIDICA 956-
11/2018

il comma 3-bis del D.Lgs.99/2004 è diretto unicamente a inibire lo sfruttamento a l'utilizzo abusivo dello lap nelle società di capitali

CONFRONTO SITUAZIONI

LEGITTIMA	ILLEGITTIMA
Soggetto che cede la qualifica come socio contemporaneamente a più società di persone;	Soggetto che cede la qualifica come amministratore contemporaneamente a più srl;
Soggetto che cede la qualifica come socio a una società di persone e come amministratore a una srl;	Soggetto che cede la qualifica come amministratore contemporaneamente a una srl e a una cooperativa
Soggetto che cede la qualifica come socio a più società di persone e come amministratore a una srl;	Soggetto che cede la qualifica come amministratore contemporaneamente a più cooperative;